

JUAN IGNACIO ARRIETA

## FUNZIONE PUBBLICA E UFFICIO ECCLESIASTICO

1. L'incidenza della dottrina del Vaticano II sull'argomento. — 2. L'evoluzione della nozione di ufficio ecclesiastico. — 3. L'articolazione della funzione pubblica: ministeri e uffici. — 4. La configurazione dell'ufficio ecclesiastico nel Codice del 1983: *a)* la soggettività giuridica dell'ufficio; *b)* ufficio ecclesiastico e potestà di governo. — 5. Il ruolo della provvista canonica: *a)* elementi della provvista canonica; *b)* rilevanza della presa di possesso. — 6. Conclusione.

### 1. *L'incidenza della dottrina del Vaticano II sull'argomento.*

La considerazione dell'ufficio ecclesiastico nell'ordinamento canonico vigente, che ci è stata proposta come argomento della presente relazione, richiede un qualche accenno alla più generale questione relativa all'esercizio della funzione pubblica nella Chiesa, tendente ad inquadrare la tradizionale nozione canonistica di ufficio nella più ampia e complessa riflessione attuale circa i modi di partecipare all'*aedificatio Ecclesiae* dei componenti del Popolo di Dio. La recezione compiuta negli ultimi anni di alcuni apporti teologici del Vaticano II, ha infatti messo in rilievo la complessità della questione e la necessità di assumere gli elementi di novità in essi contenuti entro le tradizionali categorie concettuali di base.

Penso che i principali apporti teologici dell'ultimo concilio sull'argomento in esame, noti a tutti in modo sufficiente, possono essere sintetizzati adesso nel seguente modo:

— primo, affermare la responsabilità di ogni battezzato nel portare a termine la missione affidata da Cristo alla Chiesa, pone il problema di stabilire in quale misura tale dovere e tale attività sia da mettere in rapporto con l'esercizio della funzione pubblica ecclesiastica <sup>(1)</sup>;

---

(1) Cfr. ad es., cost. dog. *Lumen gentium*, nn. 7, 32; decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 2, 3. Vedi al riguardo le considerazioni di S. BERLINGÒ, *Dal mistero al ministero: l'ufficio ecclesiastico*, in *Ius Ecclesiae* 5, 1993, p. 102 ss.

— secondo, affermare il carattere sacerdotale del Popolo di Dio porta con sè la necessità di determinare quale sia la specificità propria delle funzioni affidate con l'ordine sacro alla gerarchia ecclesiastica (2), e che differenze esistano rispetto ai *munera* contenuti nel sacerdozio regale di tutti i fedeli;

— infine, poiché la partecipazione dei fedeli cristiani all'*aedificatio Ecclesiae* risulta contrassegnata dal principio costituzionale di varietà e dalla diversità di forme attuative proprie a ciascuno dei fedeli — ognuno partecipa, infatti, alla missione della Chiesa *secundum propriam cuiusque condicionem et munus*, come segnala il can. 208 seguendo il n. 32 della cost. dog. *Lumen gentium* —, è necessario considerare anche in che modo alcuni fattori di varietà possano modificare, in questo ordine di cose, la posizione giuridica delle persone (3).

Le summenzionate questioni, ed altre ad esse collegate, si trovano, a nostro avviso, alla base dell'attuale considerazione della funzione pubblica nella Chiesa e dell'ufficio ecclesiastico. Ad esse c'è da aggiungere anche un'altra problematica generale che non va dimenticata in questo contesto: quella concernente la nozione di *potestas sacra* ed i modi di trasmissione di tale potestà nella Chiesa. Si tratta, come è noto, di un argomento reso estremamente complesso dall'attuale dibattito dottrinale, in quanto è diffusa tra i teologi ed i canonisti degli anni passati un'idea di *potestas* che più che alla capacità di vincolare i propri sudditi guarda piuttosto all'abilitazione ontologica per realizzare determinate azioni ecclesiali, sottolineando, quindi, più le capacità soggettive a scapito di quello che potremmo chiamare l'aspetto istituzionale-oggettivo dell'argomento. Non è possibile soffermarsi adesso su tutti questi problemi, che saranno, come vedremo, questioni ricorrenti lungo la nostra trattazione.

Per quanto più direttamente ora ci concerne, la problematicità creatasi dopo il concilio a proposito della funzione pubblica e della nozione di ufficio trova particolare riscontro attraverso il fluttuante impiego di nozioni come « *munus* », « ministero » ed « ufficio », sia in dottrina che nei testi ufficiali della Chiesa. Recenti studi (4) han-

(2) Cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 11.

(3) Cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 6; dechr. *Apostolicam actuositatem*, n. 3.

(4) Vedi, particolarmente, R. TORFS, *Auctoritas-potestas-iurisdictio-facultas-officium-munus. Un'analisi dei termini*, in *Concilium* (it.), XXIV, 1988-3, p. 95 ss.; P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice Iuris canonici*, in *Periodica* 78,

no infatti messo in rilievo che tali nozioni, alla base del problema che studiamo, non trovano univoco contenuto sia nei due codici di diritto canonico latino — quello del 1917 e quello in vigore del 1983 — che nei documenti del concilio Vaticano II, e che spesso risultano espressioni usate indistintamente in uno stesso contesto. Il problema è stato più adeguatamente impostato, invece, nel codice dei canoni delle Chiese orientali, in quanto la commissione ebbe cura di unificare nel testo l'uso della nozione di ufficio, che più direttamente ci riguarda, restringendola univocamente al concetto giuridico di ufficio ecclesiastico definito dal can. 936 § 1 CCEO <sup>(5)</sup>.

Più recentemente ancora, tutti questi argomenti sono venuti a galla durante i lavori di un simposio di studio organizzato dalla congregazione per il clero sul tema « Partecipazione dei fedeli laici al ministero presbiterale ». Nell'allocuzione pontificia a conclusione dei lavori, Giovanni Paolo II ha segnalato, infatti, che « da un certo tempo è invalso l'uso di chiamare "ministeri" non solo gli "officia" e i "munera" esercitati dai pastori in virtù del sacramento dell'ordine, ma anche quelli esercitati dai fedeli laici, in virtù del sacerdozio battesimale », concludendo quindi che « precisare e purificare il linguaggio diventa urgenza pastorale perché, dietro ad esso, possono annidarsi insidie molto più pericolose di quanto non si pensi. Dal linguaggio corrente alla concettualizzazione il passo è breve » <sup>(6)</sup>.

Il nostro intervento non intende, come diciamo, approfondire tutti questi argomenti. Tenteremo semplicemente di disegnare quelli che ci sembrano i punti più rilevanti della problematica generale relativa all'esercizio della funzione pubblica nella Chiesa, inserendo in

---

1989, p. 411 ss.; S. BERLINGÒ, *Dal mistero al ministero...*, cit., p. 101 ss. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *adhort. ap. Christifideles laici*, n. 21, del 30 dicembre 1988, AAS 81 (1989) 427-428.

<sup>(5)</sup> « Il gruppo di studio "De coordinatione", dopo non poca riflessione, si è deciso di usare la parola "officium" esclusivamente nel primo senso suindicato, cioè solo nel senso della definizione veramente giuridica, sostituendo questo termine in tutti gli altri casi con una espressione più appropriata ». Così, viene adottata l'espressione di « "officium ecclesiasticum" nel senso specifico del can. 26 dello schema "De normis generalibus" ("officium ecclesiasticum est quodlibet munus a competenti auctoritate stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum") », mentre, per esempio, « il termine "officium" nel senso di "dovere" viene sostituito con il termine "obligatio" (p.e. "ius et obligatio est") » (cfr. *Nuntia*, 21, 1985, p. 75).

<sup>(6)</sup> GIOVANNI PAOLO II, alloc. del 22 aprile 1994, in *L'Osservatore Romano* del 23 aprile 1994, p. 4.

un secondo momento alcune considerazioni riguardanti la nozione canonica di ufficio.

A tale scopo, e come punto di partenza delle nostre riflessioni, crediamo utile ripercorrere sinteticamente i passi salienti della più recente evoluzione del concetto di ufficio ecclesiastico, dal codice del 1917 in poi.

## 2. *L'evoluzione della nozione di ufficio ecclesiastico.*

È noto che il canone 145 del codice del 1917 riportava due diverse nozioni di ufficio ecclesiastico. In senso lato, l'ufficio ecclesiastico veniva genericamente definito come « quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur », cioè come certo compito o certa qualità della persona da attuare in ordine ai fini della Chiesa. In senso stretto, come teneva subito a precisare il secondo comma dello stesso canone, la nozione di ufficio ecclesiastico doveva essere intesa nell'ambito giuridico come una soggettività astratta compartecipe della potestà di ordine o di giurisdizione, costituita stabilmente dal diritto divino o ecclesiastico per essere conferita ad un soggetto (7). A queste due nozioni legali si aggiunse in seguito, una nozione dottrinale di ufficio *strictissimo sensu* (8), concernente soltanto quegli uffici i cui titolari godevano di potestà ordinaria di giurisdizione nel foro esterno, cioè, come indicava Ciprotti, *quegli uffici i cui titolari sono prelati in senso giuridico* (9) conformemente al can. 110 del codice del 1917 (10).

---

(7) Il § 1 del can. 145 CIC 17 definiva la nozione stretta di ufficio ecclesiastico come « munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis ».

(8) Cfr. F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico*, Palermo, 1942, pp. 117 ss.; P.G. CARON, *Personalità giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico*, in *Annali della facoltà giuridica*, Università degli studi di Camerino, Milano, 1961, p. 296.

(9) P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico, parte generale*, Padova, 1943, p. 246. In senso analogo, concludeva il Restivo: « organo della Chiesa è dunque l'ufficio, in quanto istituzione che riduce ad unità due elementi fondamentali: un complesso di funzioni e la serie delle persone fisiche destinate a porre in essere tali funzioni » (F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio...*, cit., p. 170).

(10) « Quamvis Praelati titulo, honoris causa, a Sede apostolica etiam nonnulli clerici donentur sine ulla iurisdictione, proprio tamen nomine Praelati in iure dicuntur clerici sive saeculares sive religiosi qui iurisdictionem ordinariam in foro externo obtinent » (can. 110 CIC 17).

Sin dall'inizio della codificazione ecclesiastica, dunque, sembra riscontrarsi una considerazione dell'ufficio ecclesiastico che volendo riassumere i vari modi di esercitare la funzione pubblica nella Chiesa, racchiudeva due diverse vie di articolazione di detta funzione: una strettamente personale, comprendente un certo genere di compiti legati inscindibilmente alle persone fisiche (ufficio in senso lato), e un'altra oggettiva-astratta contenente mansioni giuridicamente delimitate in astratto e impersonate in modo transitorio da un soggetto-titolare (ufficio in senso stretto o strettissimo).

L'intera problematica relativa all'esercizio della funzione pubblica non si risolveva tuttavia nella sola nozione di ufficio ecclesiastico. La delega di potestà, e particolarmente quella che, nella terminologia dell'epoca, veniva chiamata *delega della potestà di ordine di diritto ecclesiastico*, configurava anche situazioni soggettive in qualche modo comprese nella nozione di ufficio in senso lato, che avevano la specificità di designare una particolare via di trasmissione di funzioni aventi come contenuto materie di carattere liturgico. La questione sottostà al can. 210 del codice del 1917.

Benché non sia possibile trattenersi sull'argomento in questo momento <sup>(11)</sup>, giova ricordare che un autorevole settore della dottrina canonistica precedente al periodo della codificazione — tra i quali va menzionato lo stesso Gasparri <sup>(12)</sup> — aveva individuato, infatti, un certo genere di attività che pur essendo tradizionalmente esercitate dai membri dell'ordine sacro, non erano di per sè funzioni legate al sacramento dell'ordine, e quindi potevano essere trasmesse in via non-sacramentale. Il dibattito avutosi in sede di codificazione a proposito della cosiddetta *delega della potestà di ordine*

<sup>(11)</sup> La questione nella letteratura canonistica precedente al Codice del 1917 e nei lavori di codificazione è stata studiata da J.P. RUISANCHEZ, *La potestad de orden en la codificación de 1917*, Centro Accademico Romano della Santa Croce, Sezione Romana della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra, Roma, 1989.

<sup>(12)</sup> « Queri potest num R.P. valeat potestatem ordinis directe committere pro indultum sine ritu sacrae ordinationis. Responsio affirmativa certa et evidens est pro potestate ordinis iuris humani. Sicut enim suprema auctoritas ecclesiastica potuit hanc potestatem ritui ordinationis adnecterem ita potest eam directe demandare non solum clericis, sed etiam laicis, absolute loquendo; qui tamen exinde clerici non evaderent » (P. GASPARRI, *Tractatus Canonicus de Sacra Ordinatione*, Parisiis, 1894, n. 1141). Si veda anche D. BOUX, *Institutiones Iuris Canonici*, I, *Tractatus de Principiis*, Parisiis, 1852, così come X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II, I, Romae, 1889, n. 554, p. 239.

evidenziava così il problema delle diversità di forme nell'attribuzione di una qualche partecipazione alla funzione pubblica della Chiesa.

In sintesi, nel definire le varie accezioni di ufficio, il can. 145 del codice del 1917 comprendeva in qualche maniera tutte le forme di esercizio della funzione pubblica ecclesiastica, senza risolvere completamente, però, la questione dei modi di trasmissione di tali funzioni diversi da quelli propri della provvista canonica.

Venendo a questioni di carattere più tecnico<sup>(13)</sup>, nell'ordinamento canonico del 1917 l'ufficio ecclesiastico inteso in senso stretto usufruiva della soggettività giuridica del beneficio ecclesiastico a cui l'ufficio era legato<sup>(14)</sup>. È per questo legame tra ufficio e beneficio che il problema della nozione tecnica di ufficio ecclesiastico venne alla ribalta durante il concilio Vaticano II a proposito del sistema retributivo dei chierici, allora legalmente impostato sulla base del beneficio. Sofferamoci brevemente su questo punto.

Come si ricorderà, a proposito della equa retribuzione dei presbiteri, il decreto *Presbyterorum ordinis* volle enfatizzare la dimensione ministeriale del lavoro pastorale, propugnando l'abolizione del sistema beneficiale. Si voleva in questo modo relegare in secondo piano la dimensione economica degli incarichi pastorali, volendo così dare risalto alla dimensione pastorale dell'ufficio stesso. A tale scopo, il n. 20 del decr. *Presbyterorum ordinis* stabilì che « d'ora in avanti, inoltre, per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale ».

Col passare degli anni, può sembrare ovvio che parlando in questo modo il concilio non intendesse proporre una nozione tecnica di ufficio ecclesiastico, ma soltanto riferirsi all'esercizio del ministero

---

(13) In tal senso possono essere individuate alcune delle principali definizioni di ufficio proposte dalla dottrina. Così, Wernz — seguito da molti commentatori del codice del 1917 — definiva l'ufficio come « certa et determinata mensura functionum ecclesiasticarum... » (cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, *De personis*, 3<sup>a</sup>, Romae, 1943, p. 193); Caron, da parte sua come « cerchia di attribuzioni che rappresenta una forma di apparizione della personalità della Chiesa... » (cfr. P.G. CARON, *Persona giuridica...*, cit., p. 305; vedi anche F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio...*, cit., p. 59); Mörsdorf, come « determinatus complexus munerum, cui propter bonum commune semper provideri debet » (cfr. K. MÖRSDORF, *De conceptu officii ecclesiastici*, in « Apollinaris » XXXIII, 1960, p. 75; A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonicità nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona 1986, pp. 267 ss.).

(14) Cfr. can. 1409 CIC 17; G. FERROGLIO, *Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa*, Torino, s.d., p. 41 ss.; F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio ...*, cit., p. 167 ss.

degli ordinati. Tuttavia, tale riferimento apparse ad alcuni una sorta di vera e propria definizione dell'istituto canonistico che, facendo leva sulla nozione di ufficio in senso lato del codice del 1917, vedesse nel « *munus stabiliter collatum* » il fattore centrale dell'idea tecnica di ufficio. Al posto della stabilità oggettiva dell'ufficio ecclesiastico, come soggetto costituito in modo astratto nell'ordinamento canonico, il n. 20 del *Presbyterorum ordinis*, pareva così sancire una nozione soggettiva di ufficio, consistente nello stabile conferimento ad un soggetto personale di un qualche *munus* da attuare per una finalità spirituale. In tale definizione, l'ufficio ecclesiastico era concepito come una situazione giuridica soggettiva della persona legittimante la realizzazione di un certo genere di attività ecclesiali <sup>(15)</sup>.

Per ciò che a noi interessa, la posizione dottrinale che segnaliamo era un tentativo di dare spiegazione alla problematica generale dell'esercizio della funzione pubblica nella Chiesa, attraverso una nozione onnicomprensiva di ufficio ecclesiastico che risultava, inoltre, valida indipendentemente dai modi, sacramentali o giuridici, di collazione dei *munera*. Ufficio, *munus* e ministero risultavano così nozioni convergenti.

Come si sa, durante i lavori di revisione del Codice del 1917 venne recuperata la nozione organica di ufficio ecclesiastico. Benché la redazione dei primissimi schemi riproducesse con pretese definitive il menzionato passo del decreto conciliare sui presbiteri, ben presto si ebbe la conferma che il concilio non aveva inteso precludere il lavoro tecnico della revisione delle norme codiciali, ma soltanto intervenire sulle questioni economiche della disciplina del clero. Inoltre, in seno alla commissione prevalse il convincimento che una nozione di ufficio incentrata sulla stabilità soggettiva, comprometteva, tra le altre cose, la responsabilità amministrativa e il conseguente

---

<sup>(15)</sup> Vedi in argomento A. VITALE, *L'ufficio ecclesiastico*, Napoli, 1965, p. 95 ss.; J.A. SOUTO, *Consideración unitaria de la organización eclesiástica*, in « *Ius Canonicum* » 9, 1969, p. 157 ss. Per riferimento all'opera di Vitale, l'intera problematica è stata delineata da M. PETRONCELLI, *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, in AA.VV., « *Liber amicorum M. Onclin* », Gembloux, 1975, pp. 301-316, e più in generale in IDEM, *La collaborazione dei laici all'esercizio della giurisdizione e la nozione di ufficio ecclesiastico*, in AA.VV., « *Giustizia e servizio. Studi sul nuovo codice di diritto canonico in onore di mons. Giuseppe de Rosa* », Napoli, 1984, pp. 221-243. Vedi anche i lavori di O. ROBLEDA, *Innovationis concilii Vaticani II in theoria et disciplina officii et beneficii ecclesiasticis*, in « *Periodica* » 58, 1969, pp. 155-198; seg. 59, 1970, pp. 277-314.

controllo dell'amministrazione<sup>(16)</sup>, argomenti che erano stati proposti tra quelli ispiratori della riforma codiciale<sup>(17)</sup>.

Per questa via si arrivò alla nozione di ufficio ecclesiastico che propone il nuovo codice di diritto canonico, più elastica della nozione stretta contenuta nel can. 145 del codice del 1917, poiché non necessariamente legata, come poi vedremo, all'esercizio della potestà ecclesiastica, ma ugualmente oggettiva e astratta: « quodlibet munus ... stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum ».

Sulla nozione e gli elementi dell'ufficio ecclesiastico nel vigente ordinamento canonico torneremo più tardi. Quello che invece giova rilevare a conclusione di questa esposizione di sintesi è il fatto che le fluttuazioni subite dal concetto di ufficio ecclesiastico, rispecchiano la doppia via attraverso cui, nell'esperienza giuridica della Chiesa, si snoda l'esercizio della funzione pubblica ecclesiastica. Da quanto si è detto fino a qui, sembrano emergere, tra l'altro, queste due conclusioni:

— in primo luogo, che nella Chiesa i soggetti a cui vengono affidate funzioni di rilevanza sociale sono individuati per due vie diverse: alcuni sono persone fisiche alle quali vengono stabilmente conferite funzioni di carattere pubblico; altri, invece, sono soggetti trans-personali (uffici ecclesiastici), creati dall'ordinamento canonico, a cui il diritto attribuisce un certo genere di competenze;

— secondariamente, che l'attribuzione di funzioni pubbliche alle persone fisiche — costituendo quello che chiameremo *ministeri* — può realizzarsi mediante i sacramenti che conferiscono tali funzioni, o in certi casi, e relativamente a determinate funzioni, per via giuridica, procedimento che serve anche per fare partecipi occasionali di tali funzioni attraverso la delega.

(16) Vedi in tale senso l'intervento di P. LOMBARDIA riportato su *Communications* 21, 1989, p. 178.

(17) Si ricordi, in modo particolare, quanto segnalava il n. 7 dei Principi per la revisione del codice di diritto canonico: « Exinde necessitas ubique persentitur ordinandi in Ecclesia tribunalia administrativa secundum gradus et species, ita ut defensio iurium in eisdem habeat propriam et canonicam proceduram quae apud auctoritates diversi gradus apte evolatur. Admisso hoc principio, potestatis ecclesiasticae clare distinguatur diversae functiones, videlicet legislativa, administrativa et iudicialis, atque apte definiatur a quibusdam organis singulae functiones exercentur » (*Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, n. 7, in « *Communicationes* » I, 1969, p. 83).

### 3. *L'articolazione della funzione pubblica: ministeri e uffici.*

Arrivati a questo punto, pare opportuno cercare di allacciare quanto stiamo dicendo con le problematiche di ordine teologico che abbiamo menzionato all'inizio della nostra relazione, avviando il discorso per le vie del diritto costituzionale canonico. Come si è detto, gli elementi di novità contenuti nel Vaticano II circa il rapporto tra sacerdozio regale, sacerdozio ministeriale e funzione pubblica nella Chiesa, rischiavano di venir intese — questo è il senso dell'intervento pontificio sopra accennato — alla stregua di un investimento generale a tutti i membri del popolo di Dio di funzioni di ministerialità. Vediamo perciò di impostare la menzionata questione nei termini consentiti in questo intervento, prima di passare alla considerazione dell'ufficio ecclesiastico.

Com'è stato notato, l'espressione funzione pubblica è polisensa, ed il termine è stato utilizzato in dottrina, per indicare fenomeni diversi<sup>(18)</sup>. La moderna giuspubblicistica civile sembra tuttavia propensa a designare in questo modo un determinato genere di *attività*, considerato nella sua globalità, realizzato da posizioni soggettive di obbligo o di dovere, e volto alla cura degli interessi della collettività considerata nel suo insieme<sup>(19)</sup>. Accanto a questa nozione sembra anche delinearci un'altra accezione, ancora più stretta e rigorosa, di funzione pubblica, facente leva sulle posizioni giuridiche di potestà o di ufficialità, attraverso le quali viene realizzata tale genere di attività<sup>(20)</sup>. Nella società civile, tali posizioni giuridiche riguardano primariamente gli uffici amministrativi o di governo creati dall'ordinamento giuridico, e si ripercuotono quindi nelle persone insediate nei vari uffici attraverso il processo d'immedesimazione organica.

Si tratta di nozioni appartenenti alla comune cultura giuridica, utili anche nell'ordinamento canonico, se dovutamente corredate dalle specificità proprie della costituzione sacramentale della Chiesa

---

(18) Cfr. F. BENVENUTI, *Funzione, I) Teoria generale*, in « Enciclopedia giuridica », XIV, Roma, 1989.

(19) Cfr. F. MODUGNO, *Funzione*, in « Enciclopedia del diritto » XVIII, Milano, 1969, p. 301; F. BENVENUTI, *Funzione, teoria generale*, cit., p. 2.

(20) Per Marongiu la funzione pubblica coincide con l'attività dei funzionari che può essere ascritta allo Stato: « un'attività che si iscrive come forza propulsiva tra i due poli del potere e del dovere e che ha come base e piedistallo un ufficio » G. MARONGIU, *Organo e ufficio*, in *Enciclopedia giuridica* XXII, Roma, 1990, p. 5.

e dai principi giuridici da essa derivanti, che segnalano, tra l'altro, una via personale di conferire funzioni.

Venendo all'applicazione di tale idea di funzione pubblica alla specifica realtà ecclesiale, e a prescindere per il momento dalle conclusioni a cui ci portava poc'anzi la breve carrellata sull'evoluzione recente della nozione di ufficio, è necessario adesso rintracciare sul piano costituzionale dove e come vengano a delinearci nella Chiesa le posizioni soggettive di dovere giuridico relative alla cura degli interessi collettivi. Il problema è da collegarsi, ma non unicamente, con quanto si è detto all'inizio riguardo la distinzione tra il sacerdozio regale e il sacerdozio ministeriale o, in altri termini, tra il concorso alla realizzazione della missione della Chiesa e la partecipazione all'esercizio del ministero sacro.

Infatti, come insegna la recente dottrina conciliare, mentre tutti i cristiani sono chiamati per il battesimo ad intervenire nella realizzazione della missione della Chiesa su un piano giuridico di uguale dignità, solo per alcuni di loro è dato riscontrare una partecipazione a tale missione dalla concreta posizione giuridica di obbligo di chi deve esercitare uno specifico ministero ecclesiale e provvedere quindi in modo concreto agli interessi collettivi <sup>(21)</sup>.

Partecipare alla missione è doveroso compito di tutto il popolo cristiano, in base ai *munera Christi* propri del sacerdozio regale. Tale compito, però, si realizza sulla base di una fondamentale posizione giuridica di uguaglianza di tutti i battezzati — principio costituzionale di uguaglianza — e, su tale piano di libertà e di autonomia non vengono rilevati compiti specifici tesi a provvedere a concreti interessi collettivi <sup>(22)</sup>.

La cooperazione dei fedeli all'*aedificatio Ecclesiae* viene realizzata tuttavia attraverso modi e forme diverse, secondo una diversità creata nella Chiesa dai sacramenti e dalle virtù. Il n. 10 della cost.

---

(21) Come ricorda Giovanni Paolo II, « certamente soggetto originario della missione della Chiesa nel mondo è l'intera comunità ecclesiale, ma così come Gesù l'ha voluta e formata: la comune responsabilità apostolica dei battezzati non è contraddetta o limitata da chi in essa agisce in persona Christi [nel senso che il Papa indicava poco prima di "ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo, capo e pastore"], ma ne è piuttosto confermata e ordinata » (GIOVANNI PAOLO II, alloc. e loc cit.).

(22) La posizione giuridica del battezzato è stata accuratamente studiata dalla più recente dottrina canonistica. Tra i vari contributi, si veda particolarmente A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano, 1969; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, pp. 110 ss.

dog. *Lumen gentium* ha sintetizzato i punti nodali delle specifiche modalità di partecipazione alla missione della Chiesa in base ai diversi sacramenti, mentre il n. 12 della stessa costituzione ricorda che lo Spirito Santo dispensa tra i fedeli grazie e doni rendendoli adatti ad assumersi un diverso genere di compiti « pro renovatione et ampliorem aedificationem Ecclesiae proficua »<sup>(23)</sup>. Tuttavia, solo alcune posizioni soggettive risultanti da tale varietà sono da considerarsi — di per sé, e indipendentemente da altre cause originanti — vere e proprie situazioni di dovere giuridico nei confronti della comunità<sup>(24)</sup>, e sono quelle posizioni più specificamente collegate al principio istituzionale e al principio di gerarchia<sup>(25)</sup>.

Infatti, il discorso relativo all'esercizio della funzione pubblica nella Chiesa, in senso vero e proprio, non si pone nell'ambito dell'uguaglianza battesimale e del sacerdozio regale, bensì nell'alveo di quel particolare elemento di diversità tra i fedeli determinato in genere dal principio istituzionale; dal fatto, cioè, che la Chiesa, come dice Hervada, « è una istituzione i cui lineamenti fondamentali sono stati tracciati dal suo Fondatore », comprendenti anche « funzioni gerarchiche che comportano la missione di esercitare il potere pastorale al servizio della comunità e costituiscono pertanto la struttura portante di tutto l'edificio istituzionale del popolo di Dio »<sup>(26)</sup>.

Detto sinteticamente, l'esercizio della funzione pubblica nel senso in cui la stiamo considerando, riguarda propriamente le manifestazioni di diversità derivate dal principio istituzionale, ed in concreto:

— le situazioni soggettive di diversità e gerarchia tra i fedeli determinate dai tre gradi del sacramento dell'ordine;

<sup>(23)</sup> Il n. 3 decr. *Apostolicam actuositatem*, aggiunge da parte sua che « dall'aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e per l'edificazione della chiesa ». Sembra chiaro, tuttavia, che le situazioni soggettive in questo modo configurate hanno soltanto rilevanza morale, benché possano costituire la base di un ulteriore atto di autorità da parte della Chiesa investendo il soggetto di concreti ministeri o funzioni.

<sup>(24)</sup> In tal senso, vedi P. ERDÖ, « *Sacra ministeria* » e *funzioni pubbliche nella Chiesa*, in « *Folia Theologica* » 4, 1993, p. 75.

<sup>(25)</sup> Sui principi costituzionali di uguaglianza fondamentale, di varietà funzionale e sul principio istituzionale, vedi J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 34-40.

<sup>(26)</sup> J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 40.

- le situazioni soggettive di diversità tra battezzati costituite dall'attribuzione non sacramentale di ruoli istituzionalizzati;
- le posizioni soggettive astrattamente istituzionalizzate dallo stesso ordinamento giuridico per essere affidate a fedeli abili, cioè, gli uffici ecclesiastici.

In primo luogo, la configurazione al sacerdozio di Cristo-Capo, realizzata dal sacramento dell'ordine determina l'abilitazione soggettiva del fedele cristiano per compiere un certo genere di attività relative alla cura degli interessi collettivi, attribuendo al soggetto specifiche funzioni sociali. Solo chi riceve l'ordine sacro è posto « in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e la grazia » (27). Si tratta, come si sa, di funzioni specificamente diverse per ciascuno dei tre gradi del sacramento dell'ordine — diaconale, presbiteriale ed episcopale — corrispondenti al tipo di abilitazione ontologica proprio a ciascuno e che stabiliscono distinte posizioni giuridiche nei confronti della Chiesa (28).

Tuttavia, ed a prescindere dal sacramento dell'ordine, vi è nella Chiesa un'altra via per conferire alle persone l'abilitazione a compiere certi atti relativi agli interessi della collettività (29). Ciò avviene, come dimostra l'esperienza, attraverso il conferimento dei ministeri laicali o con la deputazione occasionale per via di delega.

Nel primo caso, l'autorità ecclesiastica conferisce stabilmente a determinati fedeli laici di sesso maschile, mediante un rito liturgico, i ministeri di lettori e di accoliti (can. 230 § 1) in ordine alla cele-

---

(27) Cost. dog. *Lumen gentium*, n. 11; cfr. can. 1008 CIC 83; can. 743 CCEO.

(28) Ai vescovi spetta la missione di insegnare a tutte le genti, di predicare e di guidare il Popolo di Dio, ricevendo nella consacrazione episcopale la funzione pubblica (il *ministero*) di presidenza e di governo della comunità, che richiede però l'ulteriore determinazione giuridica (*l'ufficio*) per poterla esercitare in modo autoritativo (cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 24, Nota explicativa previa, n. 2). I presbiteri, dal canto loro, ricevono la funzione di predicare, pascere e celebrare il culto divino quali cooperatori dell'ordine dei vescovi e sotto la loro guida e autorità (cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 28). Infine, i diaconi sono ordinati in funzione del ministero, al servizio della liturgia, della parola e delle opere di carità, in comunione col vescovo ed il suo presbiterio (cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 29).

(29) A questo riguardo, Hervada distingue le funzioni conferite per via sacramentale e quelle altre non contenute nel sacramento dell'ordine, così come tra funzioni necessariamente riservate all'ordine sacro, funzioni che normalmente li vengono riservate, e funzioni storicamente riservate all'*ordo* (cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 203-212).

brazione del culto divino e dei sacramenti, costituendo quindi posizioni soggettive di dovere <sup>(30)</sup>.

Situazione diversa viene a crearsi, invece, nel secondo caso, quando in mancanza di ministri è affidato a qualsiasi fedele laico idoneo l'incarico temporaneo di svolgere mansioni di lettore nelle azioni liturgiche (can. 230 § 2) o di « esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione » (can. 230 § 3). In queste ultime ipotesi, come in genere nei casi di delega, non risulta definita una stabile posizione soggettiva di obbligo o di servizio, ma unicamente una partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche mediante l'abilitazione a realizzare atti singolari.

La diversa stabilità delle posizioni soggettive creatasi nei vari casi sopra menzionati — recezione del sacramento dell'ordine, dei cosiddetti ministri laicali, o deputazione per via di delega — risulta utile, a nostro modo di vedere, per delineare quello che potrebbe essere l'ambito proprio della nozione stretta di « ministero », come categoria diversa dal *munus* — o funzione in sè stessa considerata <sup>(31)</sup> — e dell'ufficio ecclesiastico che esamineremo in seguito. Il « ministero » verrebbe in tal modo considerato come la situazione giuridica soggettiva di obbligo e di servizio configurata in un fedele mediante la sua abilitazione stabile a realizzare un certo genere di attività d'interesse collettivo. L'ambito della nozione non sarebbe, quindi, quello del sacerdozio regale, poiché non costitutivo di specifiche si-

<sup>(30)</sup> La costituzione del diaconato permanente e dei ministri laicali portò ad una modifica nella redazione dell'attuale can. 150, in quanto ammetteva la possibilità di creare uffici ecclesiastici con qualche partecipazione nella *cura animarum*, che potevano essere affidati a soggetti senza l'ordine sacerdotale. Per tale motivo, i primi schemi, anziché parlare di piena *cura animarum*, parlavano di uffici « ad quam plene adimplendam ordinis sacerdotalis requiritur » (cfr. *Communicationes* 22, 1990, p. 81) facendo esplicita menzione delle funzioni che la legge consentiva fossero svolte dai diaconi (cfr. *Communicationes* 22, 1990, p. 60). Posteriormente il can. 150 accolse la distinzione tra due tipi di uffici curati: con piena *cura animarum* e con parziale *cura animarum*, i quali ultimi possono essere affidati a fedeli laici o al diacono (cfr. *Communicationes* 23, 1991, p. 250).

<sup>(31)</sup> A proposito del contenuto del *munus*, come « incarico di agire per la cura di un interesse alieno ... svolgendo un'attività che, rilevando per l'ordinamento in ogni sua componente, diventa funzione », vedi le osservazioni di M.A. MERCATI, *Interferenze tra le nozioni canonistiche di munus ed officium e le corrispondenti figure della teoria gianniniana*, in AA.VV. « Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico », a cura di V. Tozzi, Salerno, 1990, p. 138.

tuazioni soggettive di obbligo; né quello della delega occasionale, tra l'atro privo della necessaria stabilità <sup>(32)</sup>.

Ma veniamo adesso a considerare l'altra via di articolazione della funzione pubblica ecclesiastica che abbiamo individuato precedentemente lungo l'evoluzione della nozione di ufficio ecclesiastico, distinta dall'investitura stabile di ministeri personali <sup>(33)</sup>. È chiaro tuttavia, e lo dimostra l'esperienza giuridica, che la via personale di esercizio di tali funzioni e la via organizzativa propria degli uffici ecclesiastici, non possono essere nettamente dissociate <sup>(34)</sup>, poiché l'ufficio risulta spesso la via di *determinazione* soggettiva di un ministero o di *attribuzione* di funzioni ecclesiali ad un soggetto privo di particolari abilitazioni ministeriali.

#### 4. *La configurazione dell'ufficio ecclesiastico nel Codice del 1983.*

Mentre i *ministeri* di cui abbiamo parlato fino adesso, individuano compiti e mansioni affidate stabilmente alle persone singole, gli uffici ecclesiastici riguardano prima di tutto funzioni pubbliche distribuite in centri astratti di attribuzione, stabilmente eretti nell'ordinamento canonico e collegati tra di loro. Come giustamente è stato

---

<sup>(32)</sup> « In questo senso originario il termine *ministero* (*servitium*) esprime soltanto il lavoro con cui membri della Chiesa prolungano, al suo interno e per il mondo, la 'missione e il ministero di Cristo' (cfr. LG 34). Quando, invece, il termine viene differenziato nel rapporto e nel confronto tra i diversi *munera* e *officia*, allora occorre avvertire con chiarezza che solo in forza della sacra Ordinazione esso ottiene quella pienezza e univocità di significato che la tradizione gli ha sempre attribuito » (GIOVANNI PAOLO II, alloc. e loc. cit.).

<sup>(33)</sup> C'è da rilevare che il principio « non c'è funzione senza ufficio », e quindi che « l'agire funzionale è sempre agire di ufficio » (cfr. G. MARONGIU, *Organo e ufficio*, cit., p. 6; S. BERLINGÒ, *Dal mistero al ministero...*, cit., p. 95), va impiegato nell'ordinamento canonico tenendo conto dalla doppia via di articolazione della funzione pubblica ecclesiastica, e quindi dal fatto che, in sede canonica, l'uso rigoroso del concetto di ufficio deve avere come punto di riferimento la nozione legale contenuta nel can. 145 CIC e nel can. 936 CCEO.

<sup>(34)</sup> Ed in questo senso condividiamo il punto di vista di Berlingò (S. BERLINGÒ, *Dal mistero al ministero...*, cit., p. 94); non invece le conclusioni che seguono nel senso di affermare che « solo questa nozione (di ufficio) risulta idonea a rendere correttamente in termini giuridici l'idea che ogni ministero — a cominciare dal ministero sacro — è diaconia o servizio » (*ibid.* p. 103). A nostro modo di vedere, anche la nozione di ministero, rende in diritto canonico l'idea di obbligo o mansione, non avendo d'altronde i limiti nozionali imposti al concetto di ufficio dalla definizione legale.

detto, l'ufficio ecclesiastico non è, da questo punto di vista, che un soggetto astratto attraverso il quale vengono definite e delimitate in ultima istanza le funzioni pubbliche della Chiesa <sup>(35)</sup>.

Quale è il concetto di ufficio ecclesiastico che ci propone il vigente ordinamento canonico? Il § 1 del can. 145 del codice di diritto canonico, la cui formazione abbiamo avuto l'occasione di illustrare, stabilisce che « officium ecclesiasticum est quolibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum ». D'altro canto, il can. 936 § 1 del codice dei canonici delle Chiese orientali, propone una nozione sostanzialmente simile: « in Ecclesia officium est quolibet munus ab ipso vel ab auctoritate competenti stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum ». Al di là delle differenze, in entrambi i casi l'ufficio ecclesiastico viene considerato come un *munus* costituito stabilmente con un fine spirituale <sup>(36)</sup>.

Tuttavia, più che dalla descrizione contenuta nei summenzionati precetti dei due codici, la nozione di ufficio ecclesiastico proposta dal legislatore canonico, emerge nei suoi risvolti caratteristici dall'insieme della disciplina canonica in materia, che fornisce elementi integrativi della nozione non sempre sufficientemente valutati dagli autori <sup>(37)</sup>. Segnaliamo alcuni:

— l'ufficio consisterebbe, anzitutto, in una soggettività giuridica astratta, eretta in modo stabile dall'autorità ecclesiastica conformemente al can. 148 <sup>(38)</sup>;

<sup>(35)</sup> Cfr. J.A. SOUTO, *Presupuestos doctrinales de la noción de oficio en el Código de derecho canónico*, in « Ius Canonicum » 9, 1969, p. 331 ss.; così come BONNET, che lo considera come « modulo organizzativo definito ed astratto » (P.A. BONNET, *Ufficio, diritto canonico*, in « Enciclopedia del diritto » XLV, Milano, 1992, p. 683).

<sup>(36)</sup> Per uno studio delle varie componenti della definizione legale di ufficio, vedi P.A. BONNET, *Ufficio, diritto canonico*, cit.

<sup>(37)</sup> Utili sono a questo proposito le definizioni di ufficio ecclesiastico proposte da alcuni autori posteriori al codice di 1983, come, ad esempio, Labandeira, che intende l'ufficio come « una funzione sociale costituita stabilmente dal diritto quale sfera di azione attribuibile ad un soggetto fisico per le vie legali » (cfr. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, p. 98), o Souto, che parla dell'ufficio ecclesiastico come la « legitimación abstracta para el ejercicio de funciones públicas eclesiásticas, constituidas establemente por el derecho y delimitadas según diversos criterios técnicos, cuya titularidad subjetiva corresponde a la Iglesia institución » (cfr. J.A. SOUTO, *Derecho Canonico*, I, UNED, Madrid, 1983, p. 138).

<sup>(38)</sup> Come segnala la Mercati, « con l'ufficio l'incarico [*munus*] è ormai oggettivo in un determinato 'posto', esistente in modo stabile e permanente nell'orga-

— tale atto giuridico di autorità comporterebbe, come indica il § 2 del can. 145, l'unificazione di un insieme di compiti e di mansioni giuridicamente affidate a detto soggetto astratto;

— l'entità così configurata in astratto sarebbe funzionale al suo successivo conferimento — che può essere fatto nello stesso atto di erezione dell'ufficio (can. 145 § 2) — ad un fedele cristiano idoneo (can. 228) mediante legittima provvista canonica (can. 146).

Della necessaria provvista dell'ufficio ecclesiastico ad un soggetto personale tratteremo in seguito. Sofferamoci adesso su due elementi di novità del concetto che ci viene proposto.

a) *La soggettività giuridica dell'ufficio.*

Una delle principali novità tecniche della nozione di ufficio ecclesiastico nel codice di diritto canonico del 1983 è conseguenza del superamento del sistema beneficiale, a cui si è già accennato, e quindi del legame tra ufficio e beneficio ecclesiastico. Ciò ha determinato la necessità di sostituire gli elementi tecnici beneficiale, che per secoli erano stati utili alla configurazione dell'ufficio, con altri strumenti più rispondenti al nuovo contesto pastorale voluto dal n. 20 del decr. *Presbyterorum ordinis*, riaprendo di conseguenza alcune delle problematiche di cui in passato si era occupata la dottrina.

In termini complessivi, il cambiamento avvenuto sembra avere segnato definitivamente il passaggio da un modo di considerare l'ufficio ecclesiastico, fino a certo punto, di carattere ius-privatista, ad un altro inquadramento di netto stampo ius-pubblicista e legato all'esercizio di un ruolo pubblico in collegamento gerarchico, benché non manchino ancora alcuni elementi del vecchio stile come, ad esempio, la provvista dell'ufficio per prescrizione<sup>(39)</sup>, o la nullità della provvista di uffici ancora non vacanti<sup>(40)</sup>.

---

nizzazione anteriormente all'investitura del suo titolare ed indipendentemente dalle sue vicende (M.A. MERCATI, *Interferenze tra le nozioni canonistiche di munus ed officium...*, cit., p. 139).

<sup>(39)</sup> Cfr. can. 199, 6°; vedi in merito le osservazioni di P. ERDÖ, *Quaestiones quaedam de provisione officiorum in ecclesia*, in « Periodica » 77, 1988, p. 373. A nostro modo di vedere, tuttavia, si tratta di un residuo della vecchia disciplina del can. 1509, 6° CIC 17, relativo alla prescrizione del beneficio, difficilmente operante nel nuovo sistema, come diremo più avanti.

<sup>(40)</sup> Cfr. can. 153 § 1. CIC, sostanzialmente uguale al can. 943 § 1 CCEO.

D'altra parte, il superamento del sistema beneficiale offre tecnicamente adesso un'immagine unitaria dell'amministrazione pubblica ecclesiastica <sup>(41)</sup>, non più come un sistema atomizzato di uffici ecclesiastici legati ciascuno alla persona giuridica del rispettivo beneficio, bensì come una pluralità di enti con personalità giuridica — Santa Sede, diocesi, parrocchie, conferenze episcopali, ecc. — collegati fra di loro, dove le funzioni pubbliche sono primariamente impersonate dall'ufficio di presidenza del rispettivo ente <sup>(42)</sup>, venendo successivamente deconcentrate in favore dei diversi soggetti astratti — uffici ecclesiastici — gerarchicamente dipendenti dall'ufficio di presidenza <sup>(43)</sup>.

In sostanza, nel vigente ordinamento canonico non risulta che l'ufficio ecclesiastico, pur essendo soggetto di diritto, goda di una propria personalità giuridica; in senso stretto, la piena soggettività giuridica corrisponde, *ipso iure* o per concessione dell'autorità (can. 114 § 1), all'ente comunitario o di governo di cui l'ufficio fa parte <sup>(44)</sup>, il quale, nella sua attività, pone in atto la personalità giuridica dell'ente di appartenenza: della Santa Sede, della diocesi, della conferenza episcopale, ecc.

#### b) *Ufficio ecclesiastico e potestà di governo.*

L'altra rilevante novità del nuovo assetto dell'ufficio ecclesiastico a cui volevamo accennare riguarda lo svincolamento del concetto

<sup>(41)</sup> Cfr. J.A. SOUTO, *Consideración unitaria de la organización eclesiástica*, cit., pp. 164-173.

<sup>(42)</sup> Non ci pare, perciò, che si possa ritenere superata l'applicazione all'organizzazione ecclesiastica, sempre, ovviamente, entro i limiti peculiari della costituzione della Chiesa, della teoria organica (cfr. in senso contrario E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., pp. 36-37; S. BERLINGÒ, *Dal mistero al ministero...*, cit., p. 93). Il pastore — Romano Pontefice, vescovo diocesano, parroco — infatti, è elemento soggettivo integrante e inseparabile dalle strutture comunitarie gerarchicamente organizzate — chiesa universale, diocesi, parrocchia —: esso concentra in sé tutto il potere di governo della rispettiva struttura, e la sua espressione di volontà non è soltanto un atto della persona isolatamente considerata, bensì dell'ufficio in quanto legato alla struttura, e quindi espressione di volontà di essa.

<sup>(43)</sup> Cfr. *Communicationes* 22, 1990, p. 123.

<sup>(44)</sup> Per la distinzione tra enti gerarchici comunitari, strutturanti sotto autorità episcopale le porzioni del popolo di Dio — diocesi e circoscrizioni ecclesiastiche in genere — ed enti gerarchici di governo, o strutture dell'ordo — Sinodo dei vescovi, Conferenze episcopali, ecc. —, vedi J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in « *Ius Ecclesiae* » 6, 1994, pp. 3-10.

dalla nozione di potestà, sia di ordine che di giurisdizione <sup>(45)</sup>. Benché attraverso vari uffici ecclesiastici venga determinata — in quanto al contenuto ed in quanto ai termini soggettivi del rapporto giuridico — la potestà ecclesiastica tecnicamente chiamata *potestà ordinaria* (can. 131), la nozione di ufficio ecclesiastico non richiama attenzioni che implicino l'esercizio del potere giuridico, cioè della *potestas regiminis*, e tanto meno della denominata potestà di ordine. Anche laddove per determinati uffici l'esercizio dell'ordine sacro si annoveri tra i compiti assegnati, tale genere di capacità rientra, a nostro modo di vedere, nella via personale di articolazione delle funzioni pubbliche attraverso i ministeri sacri: l'abilitazione ministeriale — il ministero — sarà in tali casi un requisito della provvista canonica (can. 150), una condizione, per così dire, del candidato a quell'ufficio concreto, e non un elemento della nozione tecnica in quanto tale.

Questo fatto è da mettere in diretto rapporto con il problema della partecipazione dei fedeli laici agli uffici ecclesiastici, nonché con le differenti categorie di uffici ecclesiastici conseguenza del tipo di funzioni a ciascuno assegnate sulla base del § 2 del can. 145. Ad alcuni uffici vengono conferite, infatti, funzioni di governo che richiedono l'esercizio del potere; ad altri, invece, funzioni pastorali di piena o meno piena *cura animarum*, richiedenti nel candidato la ministerialità sacerdotale; altri hanno compiti d'insegnamento e di partecipazione al *ministerium verbi*, con diverso grado di ufficialità; o semplicemente ruoli di assistenza materiale o di preparazioni degli atti, ecc. In sintesi, gli uffici sono diversificati sulla base della competenza, ed è questa a presupporre nel titolare dell'ufficio un diverso grado di abilitazione per esercitarla.

In altre parole, i compiti assegnati all'ufficio postulano a volte un determinato genere di ministerialità stabilmente assunta dal soggetto titolare, mentre in altri casi non viene richiesta una tale posizione giuridica soggettiva, ma soltanto la generica abilità di cui parla il can. 228. A nostro modo di vedere, infatti, sono le funzioni pubbliche attribuite in astratto ad ogni singolo ufficio a determinare l'ambito di attuazione di tale canone che riconosce genericamente ai laici la capacità di assumere uffici ecclesiastici, senza che il divieto del § 1 del can. 274 — introdotto nel codice, come si sa, all'ultimo momento, lasciando aperto il problema del can. 1421 § 2 sui giudici laici — possa avere un'interpretazione *lato sensu*.

(45) Cfr. *Communicationes* 21, 1989, p. 178.

Tuttavia, la questione della partecipazione dei fedeli laici all'esercizio della potestà di governo, e, in genere, all'esercizio della funzione pubblica ecclesiastica, non deve essere posta, a mio parere, unicamente sul piano ontologico della possibilità o meno di esercitare tale potere nella Chiesa. Anche se la risposta a tale questione possa essere possibilista in molti casi, risulta necessario valutarla anche sotto un profilo più generale, relativo ai modi specifici di ciascun fedele di partecipare alla missione della Chiesa. Né si può ritenere che in base al battesimo esista un diritto dei fedeli cristiani a realizzare funzioni pubbliche ministeriali, né tantomeno si può affermare che un tale esercizio sia il modo teologicamente proprio dei fedeli laici di partecipare alla missione della Chiesa <sup>(46)</sup>.

Al di là delle questioni di natura disciplinare, più o meno contingenti, che l'autorità ecclesiastica dovrà valutare a questo riguardo, è necessario infatti avere conto delle esigenze teologiche del principio costituzionale di varietà, secondo il quale ai fedeli laici corrisponde uno specifico modo di partecipare alla missione ecclesiale che va rispettato e promosso, come esigenza della struttura sacramentale della Chiesa <sup>(47)</sup>. Perciò, l'affidamento di funzioni pubbliche ai fedeli laici, sembra richiedere un previo discernimento di questo genere da parte dell'autorità.

##### 5. *Il ruolo della provvista canonica.*

Ma veniamo adesso all'ultimo punto della nostra trattazione, relativo alla provvista canonica. Poiché l'ufficio ecclesiastico, come abbiamo segnalato, costituisce un centro astratto di imputazione di situazioni giuridiche nell'ordinamento canonico, è chiaro che per rendere operative le funzioni pubbliche che gli vengono assegnate risulta necessaria la loro assunzione da parte di un soggetto psico-fisico in grado di esercitarle personalmente <sup>(48)</sup>. Mentre l'ufficio non abbia

---

<sup>(46)</sup> Come dice Giovanni Paolo II, « occorre riconoscere, difendere, promuovere, discernere e coordinare con saggezza e determinatezza il dono peculiare di ogni membro della Chiesa, senza confusione di ruoli, di funzioni o di condizioni teologiche e canoniche. Senza di ciò, non si costruisce il Corpo di Cristo, né si sviluppa rettamente la sua missione di salvezza » (GIOVANNI PAOLO II, alloc. e loc. cit.).

<sup>(47)</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *adhort. ap. Christifideles laici*, cit., n. 23, AAS 81 (1989) 429-433.

<sup>(48)</sup> Cfr. P.G. CARON, *Persona giuridica...*, cit., pp. 309 ss.; L. SANDRI, *Organo, rappresentanza e potestas sacra* nella Chiesa, in « Apollinaris », 63, 1990, pp. 172 ss.; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., pp. 34-36.

un proprio titolare le relative funzioni non vengono attuate, se non, in parte, attraverso altri uffici a carattere transitorio stabiliti dal Diritto, o mediante sistemi di suplenza arbitrati alla competente autorità.

L'affidamento ad una persona fisica della titolarità delle mansioni dell'ufficio è denominato nella Chiesa provvista canonica e il can. 146 prescrive la provvista canonica come il titolo necessario per il valido conseguimento di qualsiasi ufficio. Si tratta di una norma irritante ed assoluta, non essendo quindi consentito accedere all'ufficio per un'altra via<sup>(49)</sup>. Il vigente codice, tuttavia, a differenza di quanto fece il precedente, non ha voluto proporre una definizione legale di provvista canonica<sup>(50)</sup>, e usa tale espressione in un doppio senso: il primo, per designare il sistema o procedura complessiva — integrata da una concatenazione di atti giuridici di natura e contenuto diverso — indirizzata ad affidare l'ufficio ad un soggetto<sup>(51)</sup>; il secondo, in un senso prossimo alla definizione del codice del 1917, per designare in concreto l'atto di autorità che conferisce efficacemente l'ufficio al soggetto e pone fine al provvedimento di nomina<sup>(52)</sup>.

#### a) *Elementi della provvista canonica.*

La dottrina canonica è stata concorde nella determinazione degli elementi integrativi della procedura di provvista canonica, individuandone in maniera particolare tre distinti momenti: *a)* la designazione della persona, *b)* la concessione del titolo, e *c)* la presa di possesso. Trattandosi di uffici episcopali — l'elezione del Romano Pon-

---

(49) Cfr. P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico*, cit., pp. 255 ss.; R. NAZ, *Offices ecclésiastiques*, in « Dictionnaire de droit canonique », VI, Paris, 1957, coll. 1077 ss. Per ciò consideriamo un residuo storico, legato al sistema beneficiale e non più confacente all'assetto ius-pubblicista della nozione di ufficio, il 6° comma del can. 199 relativo all'ottenimento di uffici mediante prescrizione.

(50) « Nomine 'canonicae provisionis' venit concessio officii ecclesiastici a competente auctoritate ecclesiastica ad normam sacrorum canonum facta » (can. 147 § 2 CIC 17).

(51) Così, il can. 147 indica i diversi modi in cui viene effettuata la provvista dell'ufficio ecclesiastico: libero conferimento, presentazione, elezione e postulazione.

(52) In tal senso, il can. 148 stabilisce che « all'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvista, a meno che non sia stabilito altro dal diritto ».

tefice, o di un vescovo diocesano, per esempio — la dottrina ha aggiunto a questi un quarto requisito: la consacrazione episcopale del soggetto <sup>(53)</sup>; ed a questi se ne potrebbero ancora aggregare, per altri concreti uffici, requisiti come la professione di fede (can. 833), il giuramento di fedeltà alla sede apostolica (can. 380), ecc.

Dal punto di vista giuridico, la distinzione tra i due primi momenti — designazione e concessione del titolo — risulta soltanto rilevante nei casi in cui oltre all'autorità competente di cui si parla nel can. 148, vi siano altri soggetti con diritto ad intervenire nella provvista, come accade nelle ipotesi di presentazione o di elezione canonica. Solo in questi casi sussiste un autonomo diritto a partecipare nella designazione del soggetto, diverso da quello che spetta all'autorità ecclesiastica in base al can. 148.

Trattandosi di libero conferimento, invece, anche nelle ipotesi in cui ambedue attività — designazione della persona e concessione del titolo — siano materialmente compiute da soggetti diversi — si pensi alla procedura ordinariamente seguita per le nomine episcopali o alla normale prassi di chiedere certi pareri prima di effettuare una qualsiasi nomina —, l'autorità ecclesiastica non risulta giuridicamente vincolata ai pareri o proposte, presenti unicamente i normali doveri morali di valutazione prudenziale dei pareri ricevuti. L'intervento di terzi, in questi casi, non riguarda propriamente la designazione del soggetto, bensì il giudizio dell'autorità che deve conferire il titolo.

Il secondo elemento della provvista canonica è di competenza dell'autorità ecclesiastica, e consiste nel conferimento del titolo alla persona designata per occupare l'ufficio <sup>(54)</sup>. Questo è l'atto centrale e giuridicamente efficace della provvista dell'ufficio, ragione per cui gli è stata applicata per trasposizione il nome di provvista <sup>(55)</sup>. La conces-

---

<sup>(53)</sup> Cfr F. MAROTO, *Instituciones de derecho canónico*, II, Madrid, 1919, p. 290.

<sup>(54)</sup> Per quanto concerne la concessione di diritti di intervenire nelle provviste canoniche in favore di autorità civili, cfr. decr. *Christus Dominus*, n. 20; m.p. *Ecclesiae Sanctae* I, 18; vedi anche, per le nomine episcopali, COSTALUNGA, M., *La congregazione per i vescovi*, in AA.VV. « La Curia Romana nella Cost. Ap. 'Pastor Bonus' », a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1990, p. 293 ss.; METZ, R., *Innovation et anachronismes au sujet de la nomination des évêques dans de récentes conventions passées entre le Saint-Siège et divers États*, in « Studia Canonica » 20, 1986, p. 197-219.

<sup>(55)</sup> Nella generalità dei casi, la competenza di erigere uffici di cui parla il can. 148 statuisce un rapporto di gerarchia tra i rispettivi uffici, che invece non si verifica nel caso di supplenza di cui al can. 155.

sione del titolo in modo conforme al can. 149 <sup>(56)</sup> richiede un previo giudizio dell'autorità circa la legalità della procedura di designazione, e sull'idoneità del candidato, il che non sempre è dato compiere in uguali termini giuridici di discrezionalità da parte dell'autorità competente <sup>(57)</sup>.

b) *Rilevanza della presa di possesso.*

Infine, il terzo elemento segnalato dalla dottrina come integrativo della provvista canonica consiste nella presa di possesso dell'ufficio ecclesiastico, momento al quale il codice neppure accenna nel menzionare gli elementi generali del provvedimento. In linea di massima, non essendoci una norma generale che lo prescriva in modo tassativo, pare che la presa di possesso non debba ritenersi elemento integrante della provvista canonica richiesta dal can. 146 per il valido ottenimento degli uffici. In tal senso si era pronunziata in passato la dottrina <sup>(58)</sup>, a meno che non vi fosse una esplicita norma contraria nel diritto particolare o statutario.

Tuttavia, poiché per la provvista di alcuni uffici il codice di diritto canonico prescrive l'atto formale della presa di possesso — nel caso, per esempio, dei vescovi diocesani ed equiparati (can. 382), dei vescovi coadiutori e ausiliari (can. 404), nonché dei parrochi (can. 527) e dei membri dell'*equipe* parrocchiale (can. 542) —, si pone il problema se, in tali casi, questo elemento costituisca o meno un requisito *ad validitatem* per ottenere il relativo ufficio. Il problema ha particolare rilevanza pratica nel caso dei vescovi diocesani ed equiparati, in quanto il can. 382 § 1 esordisce in termini monitori: « epi-

---

<sup>(56)</sup> Nel nuovo codice è stata soppressa l'indicazione « assumatur... magis idoneus » del can. 153 § 2 CIC 17, lasciando quindi all'autorità la discrezionalità di scegliere uno qualsiasi tra i candidati idonei legittimamente designati (cfr. *Communicationes* 22, 1990, p. 126).

<sup>(57)</sup> Nei diversi tipi di provvista canonica, l'atto giuridico di concessione del titolo da parte dell'autorità riceve diverso nome: a) *libero conferimento* (can. 157); b) *istituzione*, nella presentazione canonica (can. 158 § 1); c) *conferma*, nei casi di elezione non collativa (can. 179 § 1); d) *ammissione*, se all'interno di un'elezione è stata effettuata una postulazione (can. 182). Con riferimento alla disciplina del Codice del 1917, ma in termini complessivamente validi anche oggi, cfr. al riguardo G. OLIVERO, *Lineamenta del diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., « Studi in onore di Vincenzo del Giudice » II, Milano, 1953, pp. 207-270.

<sup>(58)</sup> Cfr. R. NAZ, *Offices ecclésiastiques*, cit., coll 1090; S. GOYENECHÉ, *Iuris Canonici Summa Principia*, vol. I., Romae, s.f., p. 188.

scopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem ».

A nostro avviso, tenuto conto che i summenzionati precetti non statuiscano in modo netto la natura irritante della presa di possesso, necessaria agli effetti rescissivi indicati dal canone 10, e che l'ipotesi configurata dal can. 382 non risponde a pretese formalistiche e *ad solemnitatem*, bensì alla necessità di garantire il buon governo diocesano nelle situazioni di sede vacante, sembra che, neanche nelle ipotesi in cui la presa di possesso risulti prescritta dalla legge, tale atto formale sia da ritenere un requisito *ad validitatem* della provvista, ma piuttosto la base per impugnare eventuali atti singolari realizzati contro il dettato di legge. La mancanza dell'atto formale di avvio verrebbe convalidata in tali ipotesi dal pacifico esercizio della carica, unitamente al compimento dei restanti requisiti stabiliti per l'ottenimento dell'ufficio.

## 6. *Conclusioni.*

In questa esposizione abbiamo cercato di sintetizzare il panorama riguardante l'esercizio della funzione pubblica nella Chiesa ed alcuni degli elementi più significativi della vigente configurazione giuridica dell'ufficio ecclesiastico. Pensiamo che l'intera problematica vada ricostruita facendo leva sulle due diverse vie di articolazione della funzione ecclesiastica, attraverso compiti stabilmente assegnati a soggetti personali, i ministeri, e mediante i soggetti astratti di creazione del diritto, quali sono gli uffici ecclesiastici.

Ci pare che l'ambito proprio del « ministero » in tal modo configurato, non sia quello del sacerdozio regale o del principio di uguaglianza fondamentale tra i fedeli, bensì quello della diversità funzionale legata al principio istituzionale; e che, di conseguenza, non contribuisca pienamente alla necessaria chiarezza concettuale il fatto di parlare di « ministeri non ordinati », se non per riferimento a quelli specificamente segnalati dal *motu proprio Ministeria quaedam* <sup>(59)</sup> e dal can. 230.

---

<sup>(59)</sup> Cfr. PAOLO VI, mot. pr. *Ministeria quaedam*, del 15 agosto 1972, AAS 64 (1972) 529-534.

